

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3266

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEIANA, BELLILLO, BUFFO, CIMA, TITTI DE SIMONE, PINOTTI, PISA, ROCCHI, TRUPIA, VALPIANA, ZANELLA, ZANOTTI, ABONDANZIERI, ANNUNZIATA, BENVENUTO, BOLOGNESI, BOVA, BURTON, CAMO, CARBONELLA, CENTO, MAURA COSUTTA, DI SERIO D'ANTONA, ALFONSO GIANNI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, LUMIA, MANTINI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, POLLASTRINI, RUGGHIA, SANDI, SINISCALCHI

Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e altre disposizioni per la destinazione di una quota del gettito IRPEF alle associazioni femminili

Presentata l'11 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — Se — come afferma Hannah Arendt — la politica è il senso della libertà, se ne può sicuramente dedurre che alla politica si arriva per desiderio e per passione.

Inoltre la politica è l'essenza della cittadinanza, almeno per due ragioni. In primo luogo perché nelle tradizioni culturali che hanno fatto da madri alla civiltà occidentale, politica e cittadinanza hanno la stessa etimologia, quella di città. Città non come cittadella-fortezza, né come spazio architettonico (*agorà*), ma come essenza del potere e dell'esercizio del governo.

In secondo luogo, politica e cittadinanza sono strettamente legate in quanto l'esercizio della cittadinanza non può darsi senza

la politica, sia come agire politico che come pratica.

Partecipare è quello che banalmente e — spesso — solo formalisticamente si richiede al « cittadino »: l'invito a votare fin alla richiesta, più democratica, di associarsi, di « premere dal basso », eccetera. Ma questa partecipazione non è il superamento della sudditanza, anzi — nella società spettacolo americanizzata — può accompagnare, sancire, legittimare il potere monocratico od oligarchico.

Partecipare è costruire la possibilità di un giudizio critico, intanto, ma non solo. Partecipare è costruirsi gli strumenti della decisione e della trasformazione.

Se sono veri questi assunti, possiamo tranquillamente affermare che per le

donne, sia come individui che come soggetti collettivi, il desiderio di libertà e la politica sono stati due binari, paralleli ma concordi, su cui si è costruita la soggettività autonoma femminile.

Intellettuali, signore borghesi, operaie, contadine, in ogni parte del mondo hanno discusso, scritto, lottato per conquistarsi spazi nella società politica e nelle istituzioni, insomma « diritti » civili e politici.

Ma la politica costa, e senza le « cinquecento ghinee » la libertà femminile rischia di diventare un fiore di serra, importante certo, ma non sufficiente, e soprattutto non efficace a cambiare il mondo. Certo, si potrebbe seguire la strada degli *sponsor*, ma le promotrici della proposta di legge non intendono seguirla.

Le donne sono le più grandi volontarie, in ogni senso e in ogni luogo, dalla famiglia ai luoghi di cura, ai bambini, agli anziani, ai disabili, persino in guerra come crocerossine o nei campi profughi; come assistenti sociali e tuttofare. Come maestre e come bidelle.

In questo campo non hanno nulla da imparare.

Ma oggi chiediamo che sia data alle donne e alle loro associazioni la possibilità concreta di comunicare e di far conoscere le loro idee, i loro messaggi culturali e politici, le loro pratiche. La loro parola.

Nella scorsa legislatura fu stabilito con una norma confusa e discutibile che il 5 per cento delle somme che lo Stato destinava ai partiti fosse destinato alla « promozione » (gran brutta parola) della politica delle donne. In questo modo, però, sono escluse le tante donne che decidono di non stare nei partiti (anche per i difetti

dei partiti) e si associano su progetti, valori, ideali.

Alle associazioni di donne proponiamo che ogni contribuente, uomo o donna, possa decidere di destinare una quota di quanto deve all'erario pubblico, per scelta.

Si tratta appunto di una « scelta » e, pertanto, di una contribuzione che nasce dal desiderio che la politica sia attraversata dalle proposte delle donne. Non si tratta di erogazioni statali « a pioggia », ma di costituire un « Albo delle associazioni e organizzazioni delle donne » con determinati requisiti, che sono contenuti nella presente proposta di legge (articolo 2), con meccanismi rigorosi di trasparenza e di controllo pubblico.

In conseguenza delle motivazioni espresse, la proposta tende a modificare la legge 20 maggio 1985, n. 222; suggerisce di elevare l'otto al dieci per mille (articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985) e di aggiungere ai soggetti destinatari dell'otto per mille (ora dieci) « l'Albo delle associazioni e organizzazioni delle donne » (articolo 50, quarto comma, della stessa legge n. 222 del 1985).

Si tratta cioè di estendere il ventaglio delle scelte delle e dei contribuenti a soggetti sociali (le associazioni e organizzazioni di donne) che, al di là delle opinioni politiche e religiose, si adoperano per la crescita e la diffusione della cultura e della politica delle donne e lavorano in vari settori della società civile con un'ottica di genere.

Crediamo sinceramente che un Parlamento, come quello italiano, che è tra i più maschili d'Europa, debba « automoderarsi » come genere e approvare la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'Albo delle associazioni e organizzazioni delle donne, di seguito denominato « Albo », aventi sede in Italia, le quali possono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

ART. 2.

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni e le organizzazioni delle donne che sono presenti in almeno cinque regioni, che svolgono attività di promozione e di perseguimento dell'attuazione del principio delle pari opportunità nel campo sociale, civile, politico ed economico; di formazione ed emancipazione; di assistenza, istruzione e cultura; di solidarietà sociale e civile; di lotta per la pace e contro qualsiasi violenza individuale e collettiva; di salvaguardia della dignità e dei diritti della persona senza limitazioni di età, sesso, razza, fede politica e religiosa.

2. Le associazioni e le organizzazioni delle donne di cui al comma 1 non possono avere fini di lucro.

3. All'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, le associazioni e le organizzazioni delle donne devono accludere alla domanda:

a) il proprio statuto, che deve recare, in particolare, l'indicazione dell'insediamento territoriale e delle finalità organizzative;

b) il rapporto sulle attività svolte negli ultimi ventiquattro mesi;

c) il bilancio economico del medesimo periodo previsto alla lettera *b*).

ART. 3.

1. È istituito il comitato di gestione dell'Albo, composto da un minimo di cinque e da un massimo di sette componenti, nominati dai rappresentanti legali delle associazioni e delle organizzazioni delle donne iscritte al medesimo Albo.

2. Del comitato di gestione fa parte, in aggiunta ai componenti di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato.

3. Il comitato di gestione è preposto ai seguenti compiti:

a) valuta le domande di iscrizione all'Albo ai fini della loro accettazione;

b) dispone, motivandola e comunicandola ai diretti interessati e a tutte le associazioni e le organizzazioni iscritte all'Albo, la cancellazione dall'Albo stesso;

c) valuta le richieste di finanziamento delle associazioni e delle organizzazioni avanzate ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, come da ultimo modificata dall'articolo 4 della presente legge;

d) definisce, in base a un apposito regolamento il cui schema è presentato entro due mesi dall'insediamento del medesimo comitato, secondo le modalità previste dall'articolo 7, all'assemblea dei rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni convocata per l'approvazione del regolamento stesso, la ripartizione e la distribuzione dei finanziamenti di cui alla lettera c).

4. Il comitato di gestione resta in carica per un minimo di due e per un massimo di tre anni e non è rinnovabile.

ART. 4.

1. All'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « all'otto per mille » sono sostituite dalle seguenti: « al dieci per mille »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, in parte, alle associazioni e alle organizzazioni delle donne iscritte al relativo Albo ».

2. All'articolo 50, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: « Conferenza episcopale italiana » sono inserite le seguenti: « e all'Albo delle associazioni e organizzazioni delle donne ».

ART. 5.

1. Le associazioni e le organizzazioni delle donne iscritte all'Albo che intendono chiedere di partecipare alla distribuzione dei fondi di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, come da ultimo modificata dall'articolo 4 della presente legge, devono farne richiesta, entro il mese di gennaio di ogni anno, al comitato di gestione dell'Albo.

2. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati:

a) l'indicazione delle attività e il piano di intervento per i quali si chiedono i finanziamenti;

b) l'indicazione dei tempi di attuazione;

c) il piano economico.

3. Il comitato di gestione dell'Albo valuta entro il 15 marzo di ogni anno, anche in base agli effettivi finanziamenti ottenuti e a disposizione, le richieste pervenute ai sensi del comma 1 e definisce il piano di distribuzione del finanziamento stesso.

4. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate entro sette giorni, e prima della effettiva assegnazione dei fondi, a tutte le associazioni e le organizzazioni iscritte all'Albo.

5. Nei sette giorni successivi al termine di cui al comma 4 può essere presentato ricorso motivato al comitato di gestione dell'Albo da parte di coloro che, pur avendone fatto richiesta, non sono stati fatti oggetto di finanziamento.

6. Il comitato di gestione nei sette giorni successivi al termine di cui al comma 5 decide sugli eventuali ricorsi di cui al medesimo comma e ne fornisce motivata deliberazione.

ART. 6.

1. Entro quindici mesi dall'ottenimento del finanziamento, l'associazione o l'organizzazione destinataria dello stesso invia al comitato di gestione dell'Albo la comunicazione della avvenuta spesa corredata dal piano di attività svolta e dalla relativa rendicontazione.

2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 o in presenza di mancato impiego del finanziamento ottenuto, ad esclusione dei casi in cui vi siano motivi di eccezionali e comprovate necessità e accadimenti, l'associazione o l'organizzazione interessata deve restituire, entro dieci giorni dalla scadenza prevista dal citato comma 1, il finanziamento ottenuto, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

ART. 7.

1. In sede di prima attuazione della presente legge e al fine di consentire la formazione dell'Albo, le associazioni e le organizzazioni delle donne, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, inoltrano domanda di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 2, al Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi alla ricezione delle domande di cui al comma 1 procede alla loro valutazione e definisce la formazione dell'Albo.

3. Entro il mese successivo alla data di formazione dell'Albo ai sensi del comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze convoca le associazioni e le organizzazioni componenti l'Albo per la nomina del comitato di gestione.

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0041520